



## COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

### Determinazione dei Servizi Tecnici n. 225 del 06 agosto 2021

**OGGETTO:** L.P. n. 15/2015 - art. 90 comma 1 lettera c) - esenzione parziale dal contributo di costruzione per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta sulla p.ed. 323 P.M. 10 sub. 7 in C.C. Mezzocorona. Richiedente: sig. M.L.

### PREMESSE

Ai sensi dell'art. 87 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è richiesto il pagamento del contributo di costruzione.

L'art. 90 della legge appena citata elenca i casi in cui è ammessa l'esenzione dal contributo di costruzione.

Più precisamente l'art. 90, comma 1, lettera c) dispone che il contributo di costruzione non è dovuto *“per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969”*.

Il comma 2 dell'art. 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce che *“l'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione”*.

Va rilevato infine che l'art. 87 comma 4 lettera a) della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché possa essere riconosciuta l'esenzione parziale per la prima abitazione, e cioè:

- l'unità abitativa deve essere di proprietà del richiedente;
- al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un

altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;

- il richiedente deve impegnarsi a stabilire la propria residenza nell'unità immobiliare oggetto di esenzione entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e mantenerla per i successivi dieci anni.

In data 24.05.2021 al prot. n. 6292 il sig. M.L. ha presentato richiesta permesso di costruire per "ristrutturazione edificio residenziale con recupero del sottotetto ai fini abitativi in p.ed. 323 P.M. 10 sub. 7".

In data 24.05.2021 al prot. n. 6294 il signor M.L. ha presentato domanda di esenzione dal contributo di costruzione per prima abitazione.

Il signor M.L. ha dichiarato:

- di essere proprietario della p.ed. 323 P.M. 10 sub. 7 in C.C. Mezzocorona;
- che l'unità immobiliare menzionata è destinata a scopo di prima abitazione;
- di non essere titolare o contitolare, erede o legatario di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale;
- di impegnarsi a trasferire la propria residenza, entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori, nell'alloggio oggetto di agevolazione;
- di impegnarsi a stipulare con il Comune di Mezzocorona una convenzione che preveda l'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo, per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Accertata la regolarità della documentazione depositata agli atti si ritiene di poter accogliere la richiesta presentata dal signor M.L. di esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione per la "ristrutturazione edificio residenziale con recupero del sottotetto ai fini abitativi in p.ed. 323 P.M. 10 sub. 7"

In particolare, considerato che la superficie della soffitta soggetta a cambio d'uso in quanto trasformata in abitazione è pari a 46,57 mq che si sommano alla superficie del piano primo di mq 93,14 per un totale dell'unità pari a mq 139,71 si ritiene ammissibile la richiesta di esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione calcolato sulla superficie soggetta a cambio d'uso pari a mq 46,57 mq x 45,84 €/mq = € 2.134,77

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

PREMESSO quanto sopra;

VISTI gli artt. 87 e 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm.;

ESAMINATA la documentazione depositata agli atti presentata dal sig. M.L.;

VISTA la richiesta di esenzione dal contributo di costruzione presentata dalla stessa in data 25.05.2021 al prot. n. 6294;

ACCERTATA la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'esenzione parziale dal contributo di costruzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 dd. 23/06/2016, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di convenzione, individuati dalle lettere "A", "B" e "C" relativi rispettivamente all'esenzione per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici diretti al recupero di costruzioni e per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente;

CONSIDERATO come, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale pubblicazione nella sezione speciale "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune, il presente provvedimento concerna:

- beneficiario: signor M.L. (così come individuato nell'istanza presentata, agli atti);
- vantaggio economico: € 2.134,77;
- norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
- struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
- responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 10/01/2001 con la quale sono state individuate le competenze dei responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 36 del D.P.G.R. 19/05/1999 n. 3/L;

VISTA la L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

## D E T E R M I N A

1. **di accogliere** la domanda presentata dal signor M.L. in data in data 24.05.2021 al prot. n. 6294 per l'esenzione dal contributo di costruzione dovuto alla presentazione del permesso di costruire per la "ristrutturazione edificio residenziale con recupero del sottotetto ai fini abitativi in p.ed. 323 P.M. 10 sub. 7".
2. **di subordinare** l'esenzione parziale alla stipula di una convenzione che preveda:
  - la dichiarazione del richiedente, che deve essere proprietario della p.ed. 323 P.M. 10 sub. 7 in C.C. Mezzocorona, oggetto della suddetta agevolazione, in ordine al fatto di non essere titolare, contitolare, erede o legatario di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze famigliari, nel territorio provinciale;
  - l'impegno del richiedente di stabilire la propria residenza nell'edificio oggetto della suddetta agevolazione (della p.ed. 323 P.M. 10 sub. 7 in C.C. Mezzocorona) entro un anno dalla fine dei lavori;
  - l'impegno del richiedente a non cedere l'immobile oggetto della agevolazione in questione in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale;
  - la decadenza dal beneficio concesso in caso di cessione dell'immobile in parola con conseguente obbligo del richiedente di versare il contributo dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione;
3. **di dare atto** che l'esenzione parziale dal contributo di costruzione, che si riconosce al sig. M.L. relativa alla richiesta presentata in data 24.05.2021 al prot. n. 6294 così determinato:

|   |                                                                                                            |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A | Superficie utile netta soggetta a cambio di destinazione d'uso (soffitta – piano secondo)                  | 46,57 mq  |
| B | Superficie utile netta totale dell'alloggio dopo l'intervento                                              | 139,71 mq |
| C | Superficie utile netta esentabile dal contributo di costruzione (art. 90 comma 1 lett. c) L.P. n. 15/2015) | 150,00 mq |

|   |                                                                       |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| D | <u>Contributo per cat. A1 (Interventi di recupero del sottotetto)</u> | <u>45,84 €/mq</u> |
|   | TOTALE CONTRIBUTO DOVUTO (A x D)                                      | 2.134,77 €        |
|   | TOTALE CONTRIBUTO ESENTABILE (C x D)                                  | 6.876,00 €        |
|   | <b>TOTALE CONTRIBUTO DA VERSARE</b>                                   | <b>----- €</b>    |

4. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, che il presente provvedimento concerne:
- beneficiario: sig. M.L. (così come individuato nell'istanza presentata, agli atti);
  - vantaggio economico: 2.134,77 €;
  - norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015;
  - modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
  - struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
  - responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;

\* \* \* \* \*

Avverso le determinazioni del segretario comunale e dei responsabili dei servizi sono ammessi:

- a. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(\*) I ricorsi sub. a. e sub. b. sono alternativi.

(\*\*) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Ing. Andrea Bosoni  
f.to digitalmente

- ☐ Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal \_\_\_ al \_\_\_.
- ☐ Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.
- ☒ La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.

Il Segretario Comunale  
Avv. Enrico Sartori  
f.to digitalmente

☐ Comunicazione ai capigruppo